



## *Al Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2020, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2020, n. 11), recante la «*Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi*»;
- VISTO il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*», e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26 che modifica l'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea universitarie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155);
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157);
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 giugno 2020, (prot. n. 218) recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 giugno 2020, (prot. 213), recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie anno accademico 2020/2021*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 giugno 2020, (prot. 214), recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2020/2021*»;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca che definisce le modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2020/2021;
- VISTE le disposizioni ministeriali del 16 giugno 2020 concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2020-2021;
- VISTO il contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2020/2021 riferito alle predette disposizioni;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

CONSIDERATA	la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, con particolare riferimento ai posti disponibili per i candidati cittadini dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2020/2021;
VISTA	la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
TENUTO CONTO	dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
RITENUTO	in sede di definizione dei suddetti posti di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
RITENUTO	di disporre l'attribuzione dei posti tra le università;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2020/2021, il contingente di posti destinato ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per i seguenti corsi di laurea: laurea magistrale in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese laurea magistrale in medicina veterinaria, laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese), laurea delle professioni sanitarie, laurea magistrale delle professioni sanitarie e scienze della formazione primaria, è determinato secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali citate in premessa e ripartito tra le università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

#### **Articolo 2**

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

2. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi corsi di studio di cui al precedente articolo 1, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'articolo 39, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali



*Il Ministro dell'università e della ricerca*

compensazioni tra atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero.

3. Con apposita nota operativa sono fornite agli atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO  
*Prof. Gaetano Manfredi*